

## STATUTO

### SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA E ALLERGOLOGIA (SIICA)

#### Sezione I - GENERALITA'

Art. 1) Il presente Statuto norma le attività dell'Associazione non avente scopo di lucro denominata "SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA E ALLERGOLOGIA (SIICA)", la cui sede è presso l'Ente Scientifico del Presidente di volta in volta in carica. SIICA è una Società Scientifica fondata per decisione dei soci della Società Italiana di Immunologia e della Società Italiana di Immunologia e Immunopatologia i quali hanno approvato, nelle rispettive assemblee convocate nel Giugno e Settembre 2001, di sciogliere le due Società entro il 31 dicembre 2001 e sono quindi confluiti nella SIICA.

Art. 2) La Società ha lo scopo di promuovere e coordinare studi e ricerche condotti in Italia nel campo della Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia, di integrare la propria attività con quella di analoghe associazioni o società scientifiche italiane e straniere e di divulgare fra i cultori di scienze mediche e biologiche le conoscenze relative al proprio campo di studio.

Art. 3) Le attività della Società si concentrano particolarmente nelle seguenti aree:

- a) organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) partecipazione ufficiale a manifestazioni nazionali o internazionali organizzate da essa stessa o da istituzioni analoghe;
- c) patrocinio e collaborazione in iniziative aventi fini strettamente conformi agli scopi statuari;
- d) eventuale pubblicazione e diffusione di un periodico organo ufficiale della Società e altre forme editoriali strettamente connesse con il carattere scientifico della Società;
- e) promozione di studi e ricerche sulle malattie del sistema immunitario attraverso le proprie risorse scientifiche e culturali, la concessione di borse di studio, borse di viaggio o altri finanziamenti;
- f) collaborazione con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali ed enti pubblici e privati per tutte le attività scientifiche e sanitarie che interessano le problematiche relative alla prevenzione, eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle patologie coinvolgenti il sistema immunitario;
- g) costituzione di sezioni regionali, il cui fine è limitato alla promozione e coordinamento di iniziative divulgative in ambito regionale e alla creazione e sviluppo di una rete di collaborazione tra i gruppi di ricerca attivi in contesto regionale. Coordinandosi con la Società e le altre sezioni regionali, la sezione regionale svolge inoltre la funzione di interlocutore privilegiato con il Sistema Sanitario Regionale. Il Consiglio Direttivo della SIICA è anche tenuto ad approvare la costituzione delle sezioni

regionali in risposta alla presentazione di apposita richiesta da parte dei proponenti, e la nomina del coordinatore della sezione, avanzata in autonomia da ciascuna sezione. Alle sezioni regionali è dedicato uno apposito spazio sul sito web della Società, la cui gestione ed aggiornamento sono delegati alla sezione regionale.

h) collaborazione con associazioni di individui affetti da malattie associate al sistema immunitario, purché siano regolarmente costituite (atto notarile) e riconosciute nell'ambito delle associazioni di volontariato dalle autorità nazionale e/o regionali (associazioni ONLUS);

i) sensibilizzazione della pubblica opinione e delle autorità sanitarie su problemi sociali e assistenziali connessi alle patologie associate al sistema immunitario;

l) collaborazione con altre società scientifiche o federazioni di società scientifiche con finalità coerenti con gli scopi statutari della Società.

## Sezione II – PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 4) Il patrimonio della Società è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della Società sono costituite da:

- a) quote annuali versate dagli associati;
- b) proventi netti derivanti dalle pubblicazioni, da congressi o da manifestazioni varie;
- c) ogni altra fonte eventuale, purché non sia in contrasto con gli scopi statutari.

Art. 5) L'esercizio finanziario si chiude in occasione dell'annuale Assemblea dei Soci. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo per il successivo esercizio.

## Sezione III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 6) La Società contempla le seguenti tipologie di Socio:

- Socio Ordinario
- Socio Corrispondente

- Socio Onorario
- Socio Associato Sostenitore

Art. 7) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Ordinari scienziati italiani o stranieri con interesse per l'Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline.

Per diventare Socio Ordinario sono previste le seguenti modalità:

- a) presentare domanda di ammissione su apposito modulo, con allegato curriculum vitae e lista di pubblicazioni, al Consiglio Direttivo con presentazione di due Soci Ordinari;
- b) essere autore o co-autore di almeno tre pubblicazioni su qualificate riviste internazionali;
- c) ottenere parere favorevole del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- d) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Ordinari godono dell'elettorato attivo e di quello passivo a partire dal terzo anno di regolare iscrizione alla Società. Il Socio Ordinario può inoltre partecipare di diritto a tutte le manifestazioni della Società, accedere a tutte le pubblicazioni della Società, proporre al Consiglio Direttivo l'accettazione di nuovi soci e i temi di lavoro delle manifestazioni, votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e partecipare ed eventuali referendum indetti su problemi interessanti la Società.

La qualifica di Socio Ordinario decade per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali (da oltre tre anni) o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei Proviviri, per motivi gravi.

Art. 8) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Corrispondenti scienziati italiani o stranieri con interesse per l'Immunologia, l'Allergologia o l'Immunologia Clinica e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline che non si trovino nella condizione di essere ammessi nella qualifica di Socio Ordinario, o scienziati attivi in altre discipline che desiderino partecipare alle attività della Società.

Per diventare Socio Corrispondente sono previste le seguenti modalità:

- a) presentare domanda di ammissione su apposito modulo, con allegato curriculum vitae e lista di pubblicazioni, al Consiglio Direttivo con presentazione di due Soci Ordinari;
- b) ottenere parere favorevole del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- d) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci e comunque minore di quella prevista per i Soci Ordinari.

I Soci Corrispondenti hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari, ma non godono né dell'elettorato attivo né di quello passivo.

La qualifica di Socio Corrispondente decade per dimissioni o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei Proviviri, per motivi gravi. Entro cinque anni dall'ammissione i Soci Corrispondenti devono presentare domanda per diventare Soci Ordinari, se sono in possesso delle condizioni di cui all'Art. 7, pena il decadimento.

Art. 9) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Onorari scienziati italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerienze scientifiche nel campo dell'Immunologia, Immunologia Clinica o Allergologia.

I Soci Onorari vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo e non possono essere ammessi in numero superiore a due per anno.

I Soci Onorari partecipano attivamente ad ogni manifestazione dell'Assemblea, non pagano la quota sociale ed hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

La qualifica di Socio Onorario decade per dimissioni o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei Proviviri, per motivi gravi.

Art. 10) Sono ammessi a far parte della Società in qualità di Soci Associati Sostenitori individui e organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, case farmaceutiche, ditte produttrici e/o distributrici di prodotti per ricerca) che hanno un interesse nell'avanzamento delle conoscenze nel settore immunologico.

Tali soggetti sono invitati dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, a diventare Soci Associati Sostenitori a fronte del versamento di un contributo finanziario che sarà utilizzato per le attività di formazione e informazione della Società e che verrà appropriatamente riconosciuto.

I Soci Associati Sostenitori non godono né dell'elettorato attivo, né di quello passivo.

La qualifica di Socio Associato Sostenitore decade al venir meno delle condizioni di cui al comma 1, per dimissioni, o per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dei Proviviri, per motivi gravi.

#### Sezione IV – ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11) Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Proviviri.

Art. 12) L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari.

L'Assemblea dei Soci è convocata in località anche diverse della sede legale della Società mediante comunicazione scritta a tutti i Soci Ordinari ed Onorari, almeno una volta all'anno con preavviso di almeno quindici giorni e con indicazione dell'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto solo i presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea dei Soci è presieduta del Presidente della Società ed in sua assenza da persona nominata dal Consiglio Direttivo e delibera su:

- a) gli indirizzi scientifici generali della Società;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione dei bilanci;
- d) la nomina dei Revisori dei Conti;
- e) la nomina dei Proviviri;
- f) gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) quant'altro demandato ad essa dall'Assemblea dei Soci per legge ovvero per Statuto.

L'Assemblea dei Soci delibera validamente con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché essa consegua il voto favorevole della maggioranza di questi.

Restano salve le particolari maggioranze richieste dall'articolo 18 del presente Statuto e dall'articolo 21 Codice Civile per lo scioglimento della Società.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene pubblicato sul sito della Società.

Art. 13) La Società è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario e sette Consiglieri), eletti tra i soci a maggioranza semplice con voto segreto dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo comprende due aree che provvedono di comune accordo ad elaborare programmi scientifici, organizzativi, didattici e di ricerca. Le due aree, denominate "Immunologia" e "Allergologia e immunologia clinica", devono essere rappresentate ciascuna da almeno il 30% dei componenti di ogni Consiglio Direttivo, a meno che tale rappresentazione non sia resa impossibile dalla mancanza di candidati eletti.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, i Soci aventi diritto di elettorato passivo devono inviare la propria candidatura almeno un mese prima della data fissata per l'elezione del Consiglio al Presidente. La richiesta deve essere accompagnata da un breve CV e deve riportare indicata in modo esplicito l'area per cui è posta la candidatura. Eventuali candidature presentate senza una esplicita opzione preliminare non saranno considerate valide. Le candidature e i corrispondenti CV saranno rese note ai soci mediante pubblicazione sul sito web della società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione del Consiglio.

Ogni Socio avente diritto (elettorato attivo) esprime sei voti. Risultano eletti i candidati che ottengono il numero maggiore di preferenze, fatta salva la rappresentanza percentuale delle due aree indicata al precedente comma.

Il Segretario e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti.

In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Art. 14) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, d'accordo con questo, l'Assemblea dei Soci.

Il Vice Presidente succede al Presidente al termine del suo mandato triennale ed ha il compito di collaborare con il Presidente e sostituirlo in sua assenza.

Il Segretario ha il compito di coordinare la segreteria della Società e di redigere il processo verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, che è sottoscritto dal Presidente e pubblicato sul sito della Società. Il Segretario svolge inoltre le funzioni di Tesoriere e può chiedere apposita deliberazione del Consiglio Direttivo per delegare la gestione amministrativa della Società ad un consulente esterno in possesso di opportune competenze.

Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza ufficiale della Società nei rapporti con istituzioni italiane o straniere e si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I compiti del Consiglio Direttivo includono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi sociali;
- determinare l'ammontare delle quote di iscrizione;
- pronunciarsi sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- presiedere alle attività editoriali della Società, per le quali nomina eventuali comitati redazionali;
- stabilire, in base alle proposte dei soci, la sede ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali e nominare il Presidente dei comitati organizzativi locali;
- nominare il coordinatore delle sezioni regionali della Società, su proposta della specifica sezione regionale;
- esprimere la posizione della Società, anche in qualità di consulente di istituzioni nazionali ed internazionali, in merito alle implicazioni dettate dall'etica professionale relative allo svolgimento di attività professionali di ambito immunologico, incluse le sperimentazioni sull'uomo e sull'animale da sperimentazione;

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le più ampie facoltà, salvo quanto devoluto all'Assemblea dei Soci.

Art. 15) I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di due tra i Soci Ordinari, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano opportuno e verificano il bilancio dandone relazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 16) I Probiviri, eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

- convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno venti Soci Ordinari;
- stabilisce la sede e l'ordine del giorno della riunione, che presiede.

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare in merito ai rapporti fra la Società e i singoli soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e in merito a qualsiasi attività scientifica e professionale dei soci che non risulti aderente alle regole di comportamento accettate dalla comunità scientifica internazionale.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l'intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di censura, sospensione pro tempore, o espulsione dalla Società.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi tre membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l'unanimità, e il suo giudizio è inappellabile eccetto i casi in cui non sia diversamente previsto da specifiche norme statutarie.

Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che ne dà immediata attuazione e comunicazione a tutti i soci. Al Socio interessato viene garantita ampia possibilità di espressione verbale o scritta all'Assemblea dei Soci successiva al provvedimento.

## Sezione V – NORME FINALI

Art. 17) La Società potrà essere sciolta secondo le norme di legge e l'eventuale fondo sociale netto, estinte le passività, sarà devoluto a scopo scientifico o di beneficenza indicato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo, ovvero un gruppo di soci non inferiore al numero di trenta, possono proporre modifiche del presente Statuto. Dette modifiche, per essere operanti, devono essere approvate

dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno metà dei soci, oppure espresse a mezzo di un referendum epistolare o con modalità elettronica tra tutti i soci, da sottoporre a verifica in occasione della successiva Assemblea dei Soci se l'esito del referendum, anche se positivo, non avesse raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 19) Tutte le eventuali controversie tra i soci, ovvero tra uno o più di questi e la Società, in ordine all'esecuzione del presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci od altri organi sociali, e in ordine a tutti i rapporti connessi alla Società ed alle sue iniziative, saranno sottoposti (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza dei Probiviri, che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 20) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.